



OSCAR CANTONI
PER GRAZIA DI DIO E DELLA SEDE APOSTOLICA
VESCOVO DI COMO

**ASSOLUZIONE A PIÙ PENITENTI
SENZA PREVIA CONFESSIONE INDIVIDUALE**

CONSIDERATO quanto indicato nella *Nota* della Penitenzieria Apostolica in data 19 marzo 2020 e l'indirizzo orientativo offerto dalla Presidenza della CEI, quale servizio per le Diocesi in Italia.

VISTI i canoni 961-962 del *Codice di Diritto Canonico* e i nn. 31-35 del *Rito della penitenza*;

VALUTATE le circostanze straordinarie in cui si trova anche la nostra Diocesi in questa grave epidemia virale;

**CON IL PRESENTE DECRETO
DISPONGO**
**che possano impartire l'assoluzione a più penitenti
senza previa confessione individuale**

A. i **sacerdoti assistenti religiosi** presso le strutture, i presidi ospedalieri e le case di cura quando gli ammalati ivi ricoverati siano in pericolo di vita o si trovino in reparti in cui non sia possibile garantire il segreto della confessione e le adeguate misure sanitarie.

B. i **sacerdoti assistenti religiosi o i parroci competenti** presso le RSA, le case di riposo o le RSSA quando gli ospiti siano in pericolo di vita o si trovino in situazioni in cui non sia possibile garantire il segreto della confessione e le adeguate misure sanitarie.

C. nei casi di necessità improvvisa, i **parroci** presso altri tipi di comunità (comunità religiose, terapeutiche, di accoglienza o nuclei famigliari) siti nel territorio della parrocchia a loro affidata, quando i membri di tali comunità (uno, alcuni o tutti) affetti da Covidi-19 si trovino in situazioni tali per cui non sia possibile garantire il segreto della confessione e le adeguate misure sanitarie, o siano a rischio di contagio perché impossibilitati ad uscire. Il ministro adotti una distanza conveniente e ricorra a mascherine protettive. Il sacerdote è tenuto a preavvertire, entro i limiti del possibile, il Vescovo diocesano o, se non potesse, ad informarlo quanto prima.

D. In tutti gli altri casi ricordo che la contrizione perfetta, proveniente dall'amore di Dio amato sopra ogni cosa, espressa da una sincera richiesta di perdono e accompagnata dal fermo proposito di ricorrere appena possibile alla confessione sacramentale, ottiene il perdono dei peccati, anche mortali (cf. CCC, n. 1452, il cosiddetto *votum confessionis*).

Disposizioni complementari:

Si provveda a impartire l'assoluzione in modo che i presenti possano ascoltare le parole del sacerdote, rispettando nelle fattispecie A e B, per quanto possibile, le sensibilità dei non credenti o di chi non sia cristiano.

I penitenti, per quanto possibile, siano avvisati dai sacerdoti delle condizioni previste per ricevere l'assoluzione: il pentimento per i propri peccati e il proposito di confessare quelli gravi quando, superate le attuali circostanze o riavuta la salute, potranno accedere alla confessione individuale. Si utilizzi lo schema celebrativo predisposto dall'Ufficio diocesano per la liturgia.

Al termine delle circostanze straordinarie e di emergenza a causa della grave epidemia Covid-19, sarà emanato un decreto che indicherà la scadenza di tale disposizione.

Servatis de iure servandis


✠ Oscar Cantoni, Vescovo



Prot. N. 154/20

Como, il 25 marzo 2020
Solennità dell'Annunciazione del Signore


Sac. Marco F. Nogarà
Vicecancelliere

